

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 116 DEL 26.06.2019

OGGETTO: *Fornitura e posa in opera di una nuova centrale telefonica VOIP– SMARTCIG Z9627F9D74” – Subentro “Soluzioni per Comunicare Srl” a Porsenna srl.*

IL DIRIGENTE

Visto l’atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l’atto del Consiglio n. 117/366 del 20/12/2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l’anno 2019;

Vista la Delibera della Giunta camerale n. 10.60 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il budget direzionale per l’anno 2019;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 dell'8.01.2019 con la quale si è provveduto all’assegnazione dei budget direzionale 2019 ai Dirigenti;

*Viste le disposizioni contenute nella **Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012**, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l’adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e preso atto della delibera di Giunta n. 1/1 del 8/02/2018 con cui è stato approvato il Piano triennale integrato di prevenzione della corruzione, per la trasparenza l’integrità e Performance triennio 2017-2019 ;*

Viste le disposizioni di cui all’art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Visto il **D.Lsg n. 50 del 18/04/2016** relativo all’”Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,

*dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in vigore dal 19/4/2016 , nella sua versione aggiornata a seguito del **Decreto correttivo n. 56 del 19/4/2017** ;*

Visto l’art. 36 comma 2 lett. A) del suddetto Decreto Legislativo - nella versione aggiornata - ai sensi del quale — le stazioni appaltanti, per gli appalti di **lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00**, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 c.1, 34 e 42, e fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie possono procedere “mediante **affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta”;

Visto l’art. 31 comma 1 dello stesso Decreto, il quale prevede, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un responsabile unico del procedimento;

Considerato che, ai sensi *ai sensi dell’art. 32, comma 2)* del D.lgs. 50/2016, per appalti di importo fino a 40 mila è possibile procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato;

Considerata la vigenza e l’efficacia delle linee guida ANAC, nonché i decreti adottati in attuazione del Codice dei contratti, nella more dell’adozione del **Regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice**, come previsto dall’[articolo 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016](#);

*Vista la **Linea Guida ANAC n. 4** Approvata dal Consiglio dell’Autorità con **delibera n. 206 del 01/03/2018** “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - versione aggiornata, dopo il citato Decreto correttivo n. 56/2017;*

*Preso atto che l’Anac –nella citata Linea Guida – fermi restando il rispetto di principi di economicità , efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse - prevede , **al punto 4 (pag. 7)**, relativo ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 la possibilità di procedere ad affidamento diretto;*

Preso atto del **Regolamento camerale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia**” approvato dal Consiglio camerale con atto **n. 114/359** del 03/05/2018 ed il **Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti** (pubblicato il 30/3/2018) che ha sancito, *ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016*, **l’obbligo del DGUE a far data dal 18 aprile 2018 per gli acquisti oltre € 5.000,00;**

Preso atto di quanto previsto dall’art. 11 – punto 5 del citato regolamento camerale per affidamenti diretti lavori, servizi e forniture di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00

Visto il proprio precedente provvedimento **n. 87 del 30/04/2019** con cui è stato disposto di affidare – *ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs. 50/2016* – alla Soc. “PORSENNA SOLUZIONI PER COMUNICARE” - con sede a Viterbo in Via Piave n. 28 C.F./P.IVA 01959990563 - la **Fornitura di una nuova centrale telefonica VOIP (con annessi accessori) SMARTCIG Z9627F9D74**, al prezzo complessivo di **€ 8.993,00 + IVA, per un totale di € 10.971,46**, in accettazione del preventivo acquisito con Prot. n. 1350 del 01/02/2019 a mezzo di Trattativa Diretta MEPA - a valere sul bando “*Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio*” ;

Considerato che con il citato provvedimento si è provveduto a prenotare – per **complessivi € 10.971,46** il budget del corrente esercizio a valere sul conto 111114 C005 (“*Impianti interni di comunicazione*”) **giusta prenotazione contabile n. 104/2019.;**

Preso atto che la citata Soc. “PORSENNA SOLUZIONI PER COMUNICARE” con nota del 24/06/19– acquisita al **prot. 8569 del 25/6/19** – agli atti istruttori – ha comunicato alla Camera che il comparto aziendale della Porsenna Srl è stato interamente trasferito alla nuova società: **Soluzioni per comunicare Srl – con sede in Via Madonna di Loreto snc – 01038 Soriano nel Cimino (VT)– P.I./C.F. 02302680562** – e che, alla luce di tale trasferimento ogni rapporto previgente con la Porsenna Srl è da considerarsi ceduto a favore della Soluzioni per comunicare Srl ivi compreso il credito residuo nei confronti della Camera alla data del 20/06/2019;

Preso atto che in data 31/5/2019, il referente informatico camerale ha firmato con Porsenna Srl il verbale di collaudo (acquisito agli atti) per la regolare installazione della centrale Voip,;
Preso atto dell’art. 106 .D.Lgs. 50/2016 relativo a “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” – acquisito agli atti istruttori - con particolare riguardo al comma 1, lett. d) sub-punto 2) che espressamente prevede la possibilità di modifica di un contratto “.....se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto” in quanto “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice;

visto che il medesimo art. 106 al comma 2 – lett. a) prevede che “*I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al sotto delle soglie fissate all’articolo 35;*

Considerato che il subentro in argomento con costituisce modifica sostanziale del contratto - alla luce di quanto previsto dallo stesso art. 106, comma 4 lett d) – che esclude dalle modifiche sostanziali proprio i casi di cui ai summenzionati commi 1) e 2);

Visto l’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Visto l’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, a norma del quale “*L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti*”;

Visto l'art. 36 commi **6**, **6-bis** e **6-Ter** del medesimo Decreto Legislativo, che, per affidamenti sotto soglia, prevedono rispettivamente quanto segue:

“6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”

6-bis *Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'[articolo 81, comma 2](#), tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'[articolo 81](#), anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'[articolo 81](#) per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici.;*

6-ter. *Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.”;*

Preso atto, quindi, che, nel caso di specie, nel caso in argomento, si rende necessario nonché opportuno procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale in capo al nuovo soggetto aggiudicatario, procedendo a richiedere, , il rilascio delle attestazioni ai singoli enti ;

*Preso atto di quanto previsto dall'**art. 11 – punto 5** del citato regolamento camerale per **affidamenti diretti** lavori, servizi e forniture **di importo superiore ad € 5.000,00 ed inferiore ad € 20.000,00***

Preso atto che la nuova Soc. **Soluzioni per Comunicare Srl** (previa richiesta mail del 25/6/19 formulata dal Provveditore) con mail del 25/06/19 - acquisita al **prot. n.8622 del 26/06/19** (agli atti istruttori) ha rilasciato il **DGUE -sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016** – trasmettendo anche il modulo di presa visione dell'**informativa privacy** - ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – oltre a copia del documento del Rappresentante;

Considerato che, alla data del 26/06/19, a fronte di verifica dei suddetti requisiti inoltrate dall'Ufficio Provveditorato, risultano verificati in capo alla soc. Soluzioni per Comunicare Srl i seguenti requisiti (agli atti istruttori) :

- **Visura Camerale** al 25/6/2019 da cui risulta il regolare svolgimento dell'attività dal 16/01/2019 – coerente con il contratto in acquisizione;
- **Annotazioni Riservate ANAC**, alla data del 25/06/2019;
- **DURC regolare** e valido fino al 11/10/2019 – **Prot. 8576** del 25/6/19)
- **certificato di regolarità fiscale** richiesta all'Agenzia Entrate di Viterbo con nota **Prot. 8578** del 25/6/19;

- **certificato dei carichi pendenti** richiesta alla Procura di Viterbo con nota **Prot. n. 8579** del 25/6/19;
- **certificato del casellario giudiziale** richiesta alla Procura di Viterbo con nota **Prot. 8580** del 25/6/19;

Visto, inoltre, l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se "l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#)" ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale " Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;

Ritenuto che nulla osta al subentro della **Soc. Soluzioni per Comunicare Srl** nel contratto di "Fornitura nuova centrale telefonica **VOIP- SMARTCIG Z9627F9D74**" – in sostituzione della ditta Porsenna Srl potendo legittimamente autorizzare la stessa subentrante a proseguire nei rapporti con la Camera - *ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) sub punto 2) e comma 2 lett. a);*

Vista l'istruttoria effettuata dal Provveditore Roberta Di Pastena;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore o del responsabile nella procedura in argomento – ai sensi dell'art. 7 DPR 62 DEL 16/04/2013;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il Provveditore Roberta Di Pastena Responsabile delle procedure e dell'esecuzione dei contratti in argomento;

Di autorizzare – *a norma dell'art. 106, comma 1 lett. d) sub punto 2) e comma 2 lett. a) .D.Lgs. 50/2016* – la **Soc. Soluzioni per comunicare Srl** – con sede in **Via Madonna di Loreto snc – 01038 Soriano nel Cimino (VT)– P.I/C.F. 02302680562** - **PEC: amministrazione@pec.porsenna.net** - **MAIL: info@soluzionipercomunicare.eu** - a proseguire nei rapporti con la Camera nell'ambito del contratto di "Fornitura nuova centrale telefonica **VOIP- SMARTCIG Z9627F9D74**" – in sostituzione della ditta Porsenna Srl con sede a Viterbo in Via Piave n. 28 C.F./P.IVA 01959990563 - alla luce del trasferimento del comparto aziendale comunicato da Porsenna, con nota del 24/06/2019 – **prot. 8569 del 25/6/19;**

Di prevedere, alla luce di tale trasferimento, che ogni rapporto previgente con la Porsenna Srl è da intendersi ceduto a favore della Soluzioni per comunicare Srl ivi compreso il credito residuo nei confronti della Camera alla data del 20/06/2019;

Di utilizzare a tal fine - per complessivi € **10.971,46** - la **prenotazione contabile n. 104/2019 disposta** a valere sul conto 111114 C005 ("Impianti interni di comunicazione") con proprio precedente provvedimento n. **87 del 30/04/2019;**

Di dare atto che la verifica dei requisiti nei confronti della suddetta Società è stata già avviata;

Di dare mandato al provveditorato di informare in tal senso la Soc. **Soluzioni per comunicare Srl** secondo quanto segue:

- Autorizzazione al subentro nel contratto in argomento
- Informazione circa i dati necessari per l'emissione della fatturazione elettronica;
- Richiesta alla subentrante di far pervenire - *ai sensi dell'art. 3 legge 136/2010* – entro e non oltre 5 cinque giorni - tutti i dati di tracciabilità che dovranno essere riportati su ogni futura documentazione afferente l'appalto in argomento ivi incluse le fatture;

Di ritenere sufficiente - *ai fini dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016* la pubblicazione del presente provvedimento solo sul sito camerale sezione Trasparenza — *alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.*

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."